

Comune di Cesenatico

Provincia di Forlì - Cesena



il Sindaco **Dott. Matteo Gozzoli**
il Dirigente del Settore **Ing. Chiara Benaglia**

REGOLAMENTO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS, DI ELEMENTI DI ARREDO E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Approvato con Delibera di C.C. n. del



NORME

ELABORATO

1

SOMMARIO

– PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
– Art. 1.1 Oggetto e finalità.....	4
– Art. 1.2 Definizione di dehors.....	4
– Art. 1.3 Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione/concessione.....	4
– PARTE II – TIPOLOGIE DI DEHORS E PRESCRIZIONI PER IL LORO ALLESTIMENTO.....	6
– Art. 2.1 Tipologie di dehors.....	6
– Art. 2.2 Classificazione delle zone del centro storico per l'allestimento dei dehors.....	6
– Art. 2.2.1 Allestimento dei dehors nelle restanti parti del territorio	6
– Art. 2.3 Tipologie di dehors ammesse nelle zone del Centro Storico.....	8
– Art. 2.4 Altre prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico con dehors	10
– PARTE III – NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO.....	11
– Art. 3.1 Prescrizioni comuni per tutti gli arredi componenti i dehors.....	11
– Art. 3.2 Tavoli e sedie.....	11
– Art. 3.3 Pedane.....	12
– Art. 3.4 Tende a sbraccio.....	12
– Art. 3.5 Ombrelloni.....	12
– Art. 3.6 Gazebo.....	12
– Art. 3.7 Altri tipi di copertura dei dehors.....	13
– Art. 3.8 Elementi di delimitazione.....	13
– Art. 3.9 Altri elementi d'arredo.....	14
– Art. 3.10 Apparecchi per il riscaldamento esterno.....	14
– Art. 3.11 Corpi illuminanti - luminarie.....	14
– Art. 3.12 Arredi per altri esercizi commerciali.....	15
– Art. 3.13 Arredi per attività artigianali di produzione alimentare	15
– Art.3.14 Manutenzione e decoro	15
– Art. 3.15 Regime transitorio di adeguamento al presente regolamento	15
– Art. 3.16 Abrogazioni.....	15
– Art. 3.17 Sanzioni	16

- ALLEGATI ALLE NORME:
 - ALLEGATO 1 – TABELLA DEI COLORI.....17
 - ALLEGATO 2 – SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DEI TIPI DI DEHORS E SCHEMI PER I GAZEBO.....19
 - ALLEGATO 3 – PLANIMETRIA ZONE DEL CENTRO STORICO PER L’ALLESTIMENTO DEI DEHORS E FOTOINSERIMENTI.....26
- ELABORATO 2 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- ELABORATO 3 – PLANIMETRIA zone del centro storico per l’allestimento dei dehors (scala 1:1000)
- ELABORATO 4 – STATO DI FATTO: dehors esistenti al 2022 (scala 1:1000)

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Oggetto e finalità

- Il presente Regolamento disciplina gli arredi (dehors) e le modalità di occupazione su suolo pubblico o su aree private gravate da servitù di uso pubblico, effettuate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle attività artigianali di produzione alimentare e da altri esercizi commerciali.
- La finalità del presente Regolamento è quella di regolamentare le tipologie di arredo ammissibili in quanto compatibili con il decoro urbano della città di Cesenatico, di indicarne i criteri per l'inserimento e le caratteristiche ammesse in relazione alla zona dell'inserimento.
- Il presente Regolamento ha validità anni tre (3) dalla data di approvazione. Durante tale periodo di sperimentazione, saranno previsti incontri periodici con la CQAP per il monitoraggio delle installazioni in corso.

Art. 1.2 Definizione di dehors

- Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 26.07.2003 n. 14. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, la necessaria autorizzazione o concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi.
- Il dehors può essere attrezzato con elementi che realizzano, nel loro insieme, un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'installazione.
- L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, gazebo, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura ed altri elementi accessori. Tali elementi sono gli unici consentiti e sono descritti nella Parte III del presente Regolamento.
- L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritta e indicata nella domanda di occupazione di suolo pubblico, non è consentita l'installazione di altre attrezzature o qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di autorizzazione o concessione per dehors.
- L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti nella Parte III, può essere consentito previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente dall'Amministrazione Comunale in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento specialmente nel contesto storico. Il progetto sarà da presentarsi al Servizio Edilizia Privata, che acquisirà prima dell'inoltro alla Giunta Comunale, il parere della CQAP e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio.

Art. 1.3 Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione/concessione e specifiche

- Relativamente alla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si rinvia al Regolamento approvato con D.C.C. n. 8 del 30/03/2021.
- Le concessioni su strada sono di norma rilasciabili per il periodo dal 1° marzo alla 1^ domenica di novembre di ogni anno, nella forma di concessione temporanea/ricorrente, il cui rinnovo alla scadenza è sempre soggetto ad apposito nulla osta degli uffici comunali competenti.
- In caso di richiesta di nuova concessione, la stessa non potrà comunque essere superiore al limite massimo previsto per ciascuna zona, per il rilascio di concessioni ricorrenti, sempre che sussistano spazi congrui, non vi siano già altre concessioni esistenti, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza, ordine pubblico, accessibilità e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni di cui al presente articolo in ordine al passaggio pedonale minimo ed alla distanza dell'occupazione dalle intersezioni.

- La seguente documentazione dovrà essere allegata alla domanda di occupazione di suolo pubblico per dehors:
 - planimetria dell'area interessata dalla occupazione e del relativo intorno in scala non inferiore ad 1:50 con indicato:
 - il posizionamento di tutti gli arredi, gli impianti ed altri elementi accessori previsti ed ammessi dal presente Regolamento;
 - i materiali ed i colori da utilizzarsi per i diversi elementi d'arredo sulla base di quanto riportato nell'Allegato 1 – Tabella dei colori;
 - le misure lineari e di superficie dell'area da occupare, le distanze da marciapiedi, da eventuali ostacoli alla circolazione pedonale e carrabile, dai dehors esistenti adiacenti, da edifici circostanti e quanto altro ritenuto necessario per una corretta applicazione del presente Regolamento;
 - le dimensioni dei percorsi pedonali e di quelli carrabili adiacenti a seguito dell'installazione degli arredi di cui sopra, con particolare riguardo al passaggio di mezzi di soccorso (si veda art. 2.4);
 - documentazione grafica, fotografica ed altra documentazione ritenuta necessaria per illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi, degli impianti e degli altri elementi accessori.

PARTE II – TIPOLOGIE DI DEHORS E PRESCRIZIONI PER IL LORO ALLESTIMENTO

Art. 2.1 Tipologie di dehors

- A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:
 - dehors di **tipo A**: allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni;
 - dehors di **tipo A1**: allestimento di tipo A con delimitazioni laterali;
 - dehors di **tipo B**: allestimento con sedie, tavolini e tende a sbraccio;
 - dehors di **tipo B1**: allestimento di tipo B con delimitazioni laterali;
 - dehors di **tipo C**: allestimento con sedie, tavolini e copertura a gazebo;
 - dehors di **tipo C1**: allestimento di tipo C con delimitazioni laterali;
- Per le definizioni, le specifiche tecniche delle strutture e dei materiali da utilizzarsi si rimanda alla Parte III del presente Regolamento.

Art. 2.2 Classificazione delle zone del centro storico per l'allestimento dei dehors

- Sulla base dei particolari contesti storici che qualificano gli spazi pubblici del Centro Storico di Cesenatico, della necessità di mantenere e promuovere la fruizione pubblica delle aree monumentali e museali urbane (Museo Galleggiante della Marineria) e tenuto conto delle caratteristiche infrastrutturali della viabilità, con particolare riguardo all'accessibilità ed alla sicurezza, sono individuate le seguenti zone nelle quali l'allestimento dei dehors dovrà conformarsi alle disposizioni dell'art. 2.3:
 - Zona 1 – Porto canale: via Armellini e parte terminale di corso Garibaldi a partire dal civico n.59 fino al civico 1 di piazza Ciceruacchio;
 - Zona 2 – Porto canale: via G. Bruno e via Marino Moretti lato Squero;
 - Zona 3 – Porto canale: via Moretti a partire da via G. Mazzini fino a via Semprini e corso Garibaldi da via A. Saffi fino al civico n. 59;
 - Zona 4 – Porto canale: via M. Moretti a partire dalla via Semprini fino allo Squero;
 - Zona 5 – Piazza Pisacane;
 - Zona 6 – Piazza Ciceruracchio;
 - Zona 7 – Piazza Fiorentini (ai lati della pescheria);
 - Zona 8 – Via Mazzini fino angolo via Moretti;
 - Zona 9 – Via Saffi fino angolo Viale Roma;
 - Zona 10 – Restante parte del Centro Storico;
- L'individuazione delle zone di cui al comma 1 è riportata nell'Allegato 3.

Art. 2.2.1 Allestimento dei dehors nelle restanti parti del territorio comunale

- Nel resto del territorio comunale può essere ammessa l'installazione di dehors, anche di tipologie diverse da quelle individuate al precedente punto 2.1.
- Fatto salvo quanto previsto e diversamente disciplinato per il centro storico, costituiscono indirizzi per il rilascio, il rinnovo e la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico:
- il principio della visibilità dalla viabilità principale anche per gli esercizi di vicinato e similari;
- il principio dell'assegnazione del fronte di spettanza, anche quale disciplina dinamica delle suddette occupazioni, ovvero quella nascente dalla apertura di nuove attività del medesimo tipo rispetto a quelle oggetto di concessione di suolo pubblico, consentendo l'occupazione già in essere fino alla scadenza del titolo concessorio, ridotta però della superficie ricadente nel fronte di spettanza di altro esercizio di nuova apertura e/o della superficie necessaria a garantire la visibilità dalla viabilità

principale anche per esercizi di vicinato, e, alla scadenza delle concessioni, la riassegnazione degli spazi secondo i nuovi principi ed anche a seguito di proposte concordate tra gli interessati salvo acquisizione di autorizzazione del vicino e nel rispetto di quanto disciplinato.

- In generale l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale in caso di predisposizione di specifico arredo urbano e nel rispetto della conformazione dell'area di circolazione, per una profondità massima di ml. 2,50.
- In ogni caso sul marciapiede deve essere garantito un passaggio pedonale minimo di m. 2,00, incrementato a m. 2,50 per il Viale Carducci.
- In prossimità di intersezioni il confine della zona occupata deve distare dal cordolo (o carreggiata in assenza del cordolo) della strada che incrocia, m 4,00, portato a m 8,00 negli incroci tra il viale Carducci e i viali Delle Nazioni, Roma, Torino, Trento, A. Garibaldi.
- L'occupazione può avvenire mediante apposite pedane, aventi le caratteristiche indicate all'art. 3.3.
- L'occupazione può avvenire anche senza la predetta pedana purché l'occupazione sia delimitata con fioriere il cui ingombro dovrà essere computato nella occupazione, lo spazio concesso sia altresì delimitato senza manomissioni del suolo pubblico e vi sia il rispetto assoluto dell'ampiezza minima del passaggio pedonale previsto in via generale dal presente disciplinare.
- A protezione dell'occupazione è consentita l'installazione di ombrelloni con altezza minima dal suolo di cm 220 aventi struttura portante in legno o metallo, ovvero di altre protezioni quali gazebo e simili come rappresentati nell'allegato 2; l'ingombro di eventuali fioriere dovrà essere contenuto nei limiti sopra prescritti evitando bordi o corpi aggettanti; qualora si intendesse collocare coperture diverse da quelle sopra citate, corrimani e corpi illuminanti la tipologia degli stessi dovrà essere preventivamente autorizzata dagli uffici comunali presentando dettagliata istanza. Tutti gli arredi dovranno essere contenuti all'interno della pedana stessa o delle delimitazioni. Non potranno essere realizzati interventi di modifica del piano stradale per supportare ombrelloni, corpi illuminanti o quant'altro.
- Nei tratti di marciapiede di viale Carducci ove è stata realizzata la pavimentazione in porfido o altro materiale analogo con il nuovo arredo urbano, l'occupazione può avvenire solo sulle apposite piattaforme rialzate, allo scopo realizzate. In caso di apertura di nuovi esercizi, o incremento del fronte di quelli già esistenti, potranno essere concesse nuove installazioni con pedane in legno, sul marciapiede, ove non presente la pavimentazione in porfido e in casi particolari sulla carreggiata (nella zona utilizzata a parcheggio), aventi una profondità non superiore a quella della corrispondente pedana già esistente sul marciapiede e comunque non superiore alla profondità di uno stallone, per una lunghezza massima corrispondente a tre stalli.
- Le eventuali nuove pedane concesse in strada dovranno raccordarsi a quelle esistenti sul marciapiede senza la formazione di dislivelli. Al fine di garantire l'accesso alle predette occupazioni su strada potrà essere consentito l'intervento sugli elementi di arredo pubblico presenti (previa autorizzazione degli uffici comunali – LL.PP.) nel tratto di marciapiede adiacente all'occupazione, per consentire la creazione di un passaggio di almeno 2 mt di larghezza.
- E' fatto assoluto divieto di accedere o uscire dalla predetta occupazione dal lato della strada, dovendo quindi utilizzare il predetto passaggio. A tale scopo la pedana sulla sede stradale dovrà essere delimitata da apposite protezioni che non consentano l'accesso o l'uscita lato strada e dotata di idonea segnalazione catarifrangente.
- Laddove non si è in presenza di stalli blu o il territorio richieda una diversa valutazione, salvo

persistano la condizione per poter procedere ad una autorizzazione in ampliamento (cioè sempre che sussistano spazi congrui, senza pregiudizio delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie) il limite massimo di superficie concedibile è quello pari ad una occupazione di tre stalli blu.

- Dal presente regolamento è esclusa l'area antistante gli stabilimenti balneari (ex fascia demaniale) nella quale non sono rilasciabili concessioni, ovvero nelle strade di dimensioni tali da ostacolare la circolazione.

Art. 2.3 Tipologie di dehors ammesse nelle zone del Centro Storico

- In tutte le zone ove possibile installare dehors, l'occupazione è ammessa per una lunghezza pari al fronte dell'attività. Una maggiore estensione (solo sul lato canale) potrà avvenire previo nulla osta scritto dei vicini confinanti proprietari di pubblici esercizi.
 - Fra le occupazioni confinanti dovrà essere lasciato un passaggio libero di ml. 3,00 al fine di consentire l'accesso alla banchina.
- **L'occupazione di suolo pubblico non è consentita:**
- Nelle zone individuate nell'allegato 3;
è altresì vietata l'occupazione:
 - contemporaneamente in adiacenza al fabbricato e lato banchina (per le autorizzazioni in capo ad uno stesso concessionario);
 - sul fronte dei varchi delle strade;
 - sulla banchina del porto canale.
- Nelle zone del centro Storico individuate nell'allegato 3 (elaborato cartografico) sono ammessi i seguenti allestimenti :

Zona 1 (Porto canale – via Armellini e parte terminale di corso Garibaldi a partire dal civico n.59 fino al civico 1 di piazza Ciceruacchio)

Configurazione estiva: 1° Marzo – 1° week end di Novembre, dehors di tipo **A e A1**

- l'installazione è consentita lato canale a partire dal primo scalino del marciapiede della banchina fino alla canaletta di scolo delle acque meteoriche (quest'ultima esclusa dall'occupazione) posta circa nella mezzeria stradale;
- dimensioni massime del suolo occupato: 80 mq.

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente **nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.**

Configurazione invernale: 1° week end Novembre – 28 Febbraio, dehors di tipo **B, B1**

- l'installazione è consentita solo lato fabbricato per una lunghezza pari al fronte dell'attività e una profondità massima di m.1,50.

Zona 2 (Porto canale – via G. Bruno e via Marino Moretti lato Squero): dehors di tipo **A, A1, B e B1** con le seguenti prescrizioni:

- l'installazione è consentita in adiacenza al fronte degli edifici al fine di lasciare libero il lato porto canale per la piena fruizione del Museo Galleggiante della Marineria ed il necessario affaccio sullo Squero;
- profondità massima: 4,00 m
- dimensioni massime del suolo occupato: 80 mq.

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

Zona 3 (Porto canale – via Moretti a partire da via G. Mazzini fino a via Semprini e corso Garibaldi da

via A. Saffi fino al civico n. 59) con le seguenti prescrizioni:

Configurazione estiva: 1 Marzo – 1° week end di Novembre, dehors di tipo **A, A1, C e C1**

- l'installazione è consentita lato canale a partire dallo scalino del marciapiede della banchina fino alla canaletta di scolo delle acque meteoriche (quest'ultima esclusa dall'occupazione) posta circa nella mezzeria stradale;
- profondità massima: 4,00 m.
- dimensioni massime del suolo occupato: 80 mq.

Configurazione invernale: 1° week end di Novembre – 28 Febbraio, dehors di tipo **B, B1**

- l'installazione è consentita solo lato fabbricato per una lunghezza pari al fronte dell'attività e una profondità massima di m.1,50.

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

Zona 4 (Porto canale – via M. Moretti a partire dalla via Semprini fino allo Squero): con le seguenti prescrizioni:

Configurazione estiva: 1 Marzo – 1° week end di Novembre, dehors di tipo **A e A1**

- l'installazione è consentita lato canale a partire dal primo scalino del marciapiede della banchina fino alla canaletta di scolo delle acque meteoriche posta circa nella mezzeria stradale;
- dimensioni massime del suolo occupato: 80 mq.

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

Configurazione invernale: 1° week end di Novembre – 28 Febbraio, dehors di tipo **B, B1**

- l'installazione è consentita solo lato fabbricato per una lunghezza pari al fronte dell'attività e una profondità massima di m.1,50, garantendo comunque un passaggio libero di m. 3,50.

Zona 5 (Piazza Pisacane): dehors di tipo **A** con le seguenti prescrizioni:

- l'installazione è consentita in adiacenza al fronte degli edifici;
 - profondità massima: 6,00 m. (compreso il portico), garantendo un passaggio pedonale di almeno m. 2,00;
 - dimensioni massime del suolo occupato: 50 mq.

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

Zona 6 (Piazza Ciceruacchio): con le seguenti prescrizioni:

Configurazione estiva: 1 Marzo – 1° week end di Novembre, dehors di tipo **A e A1**

- l'installazione è consentita parallelamente alle fronti degli edifici lasciando m 2,50 per il passaggio pedonale di accesso ai negozi ed alle abitazioni;
- per le attività di somministrazione esistenti l'ingombro massimo del suolo occupato è definito nell'allegata planimetria (Allegato 3).

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

Zona 7 (Piazza Fiorentini): dehors di tipo **A, e B** con le seguenti prescrizioni:

- l'installazione è consentita in adiacenza al fronte degli edifici;
- profondità massima: 4,00 m.
- dimensioni massime del suolo occupato: 80 mq.

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

- Per le due strutture in metallo e vetro esistenti ai lati della pescheria, aventi due concessioni permanenti, l'intervento edilizio ammesso è la manutenzione ordinaria, fino alla data di scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico. In caso di nuova richiesta, sarà facoltà della Giunta Comunale valutarne il rinnovo attraverso apposita convenzione.
- Nei periodi di chiusura della Pescheria, è possibile sul retro della stessa, l'installazione di sole sedie e tavoli nei limiti previsti da apposita delibera di Giunta Comunale.

Zona 8 (Via Mazzini fino angolo Via Moretti) : dehors di tipo **B** e **B1** con le seguenti prescrizioni:

- l'installazione è consentita lato fabbricato, garantendo comunque un passaggio libero del marciapiede di m. 2,00.
- dimensioni massime del suolo occupato: 80 mq.
- Durante la stagione estiva: 1 Marzo – 1° week end di Novembre è inoltre consentita l'installazione negli stalli a parcheggio di dehors di tipo **A1** con pedana:
 - n. massimo di stalli occupabili: 3;

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

Zona 9 (Via Saffi fino angolo Via Roma) dehors di tipo **A1** con pedana con le seguenti prescrizioni:

- Nelle aree private gravate da servitù di uso pubblico è consentita l'installazione di soli tavoli e sedie garantendo un passaggio pedonale di almeno m.2,00.
- l'installazione è inoltre consentita negli stalli a parcheggio durante la stagione estiva: 1 Marzo – 1° week end di Novembre;
 - n. massimo di stalli occupabili: 3;
 - Si precisa che per gli stalli di sosta situati di fronte alla scuola, l'installazione è consentita solo nel periodo di chiusura della stessa;

L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

Zona 10 (La restante parte del centro storico) dehors di tipo **A, A1 e B, B1** con le seguenti prescrizioni:

- l'installazione è consentita lato fabbricato e/o negli stalli di sosta, situati in adiacenza/prossimità all'edificio, per una larghezza massima pari al fronte dell'attività o n. massimo di 3 stalli. Si richiamano le prescrizioni di cui agli articoli 2.4

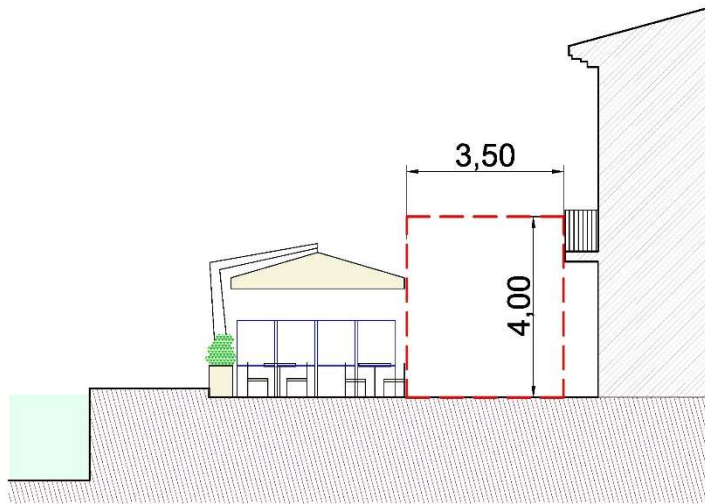
L'installazione del paravento sul lato longitudinale al canale è ammessa esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno.

Art. 2.4 Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico con dehors

- Nelle zone del Centro Storico ove sono presenti pavimentazioni in pietra sono vietate le pedane ed i rialzi.
- In tutto il Centro Storico deve essere garantito un passaggio libero di m 3,50 x h 4,00 per permettere l'accesso ai mezzi di soccorso, secondo lo schema qui di seguito riportato (Schema A).
- Esclusivamente nella parte terminale di Via M. Moretti, a partire dalla Via Semprini fino allo squero, ai dehors di tipo A è data la possibilità di sbordare, con gli ombrelloni, oltre la canaletta stradale per

un massimo di 50 cm., garantendo comunque uno spazio libero minimo di m. 2,00 dai fabbricati; gli ombrelloni dovranno essere di facile chiusura al fine di agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso.

- Per gli idranti deve essere garantito un varco libero di almeno 1 m. in corrispondenza dell'idrante.



– Schema A

PARTE III – NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

Art. 3.1 Prescrizioni comuni per gli arredi componenti i dehors posti su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico

- Il presente articolo disciplina le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei dehors.
- I riferimenti alle diverse tipologie e zone per l'applicazione di queste norme sono contenuti agli artt. 2.2, 2.2.1 e 2.3 del presente Regolamento.
- Nel Centro storico sono consentiti esclusivamente arredi ed impianti di carattere precario la cui installazione non comporti la manomissione del manto stradale e delle pavimentazioni esistenti.
- Su tutti gli elementi componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie dell'insegna d'esercizio.
- I colori utilizzabili per gli elementi componenti i dehors sono tra quelli indicati nell'Allegato 1 "Tabella dei colori" del presente Regolamento, distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare e combinabili in relazione alle caratteristiche del contesto.

Art. 3.2 Tavoli e sedie

- Ciascun pubblico esercizio potrà proporre il tipo prescelto purché unico per tutto l'esercizio. Sedie e tavoli dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente urbano in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio verniciato, midollino od equivalenti, tele di cotone, ecc.), dovranno essere uniformati per colore e tipologia, sono sempre vietati i tappeti, puff, divani ed altri elementi estranei al decoro pubblico.
- Sono ammessi sedie e tavoli in materiali diversi da quelli naturali (es. polipropilene) di particolare qualità del design, valutate in sede di nuova richiesta di occupazione.
- E' vietata l'installazione di sedie pubblicitarie.

Art. 3.3 Pedane

- Le pedane, ove ammesse, sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, parcheggio o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 16 cm sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo art. 3.8.
- Le pedane devono avere il piano di calpestio in legno o altro materiale composito a base legnosa, la struttura di appoggio al suolo in legno o metallo e non devono costituire barriera architettonica a persone con ridotta mobilità.

Art. 3.4 Tende a sbraccio

- Le tende a sbraccio, ove ammesse, devono avere una struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni di appoggio al terreno. Possono essere composte da uno o più teli, con o senza mantovane e con le seguenti prescrizioni:
 - sporgenza massima dalla facciata dell'edificio: m 4,00;
 - altezza minima da terra del bordo inferiore: m 2,10, non devono comunque essere d'ostacolo alla mobilità pedonale o dei veicoli;
 - è fatto divieto di collegare la tenda a sbraccio con l'eventuale dehor situato sul lato opposto del marciapiede/area pubblica;
 - le tende installate nelle zone del Centro Storico (da 1 a 9) devono essere esclusivamente a tinta unita e delle colorazioni previste all'Allegato 1 Tabella dei colori;
 - Si prescrive l'obbligo di mantenere le tende pulite e in ottimo stato.

Art. 3.5 Ombrelloni

- Gli ombrelloni sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una *capote* con le seguenti prescrizioni:
 - sostegno: in legno o metallo;
 - basamento: in legno, metallo o pietra, appoggiato al suolo in unico punto interno all'area di pertinenza del dehors;
 - *capote*: in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, con geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata) e il bordo privo di frange e smerature;
 - non sono ammessi messaggi pubblicitari sulle tele.
- In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali o schermi di protezione laterali, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

Art. 3.6 Gazebo

- Il gazebo, ove consentito, è una struttura d'arredo coperta, ma aperta verso l'esterno, realizzata secondo gli schemi grafici di cui all'Allegato 2, con le seguenti caratteristiche:
 - struttura verticale in acciaio tubolare di altezza massima m 3,20;
 - ancoraggio a terra della struttura tramite fissaggio meccanico, nelle fughe delle pavimentazioni in pietra, con supporto di piastra metallica o da altro sistema da concordare. Il danneggiamento della pavimentazione durante la collocazione dei basamenti, o allo smontaggio degli stessi al termine del periodo concesso, obbliga il concessionario a provvedere al ripristino dello stato originario; il concessionario dovrà produrre al SUAP, ad integrazione della concessione, idonea documentazione

- fotografica dell'ancoraggio a terra prima e dopo l'installazione ed al termine dello smontaggio
- struttura orizzontale di copertura composta da vele perimetrali, in lamiera piegata e verniciata, collegate ai sostegni verticali e supporti per l'ancoraggio del telo di copertura. I canali di gronda dovranno essere interni alle vele dotati di opportuni fori agli angoli per consentire lo scarico dell'acqua piovana;
 - telo di copertura in cotone di colore ecrù (colore C1 – Allegato 1), eventualmente plastificato ed impermeabile, ma non lucido;
 - E' opportuno che gli elementi metallici (piedritti e struttura di copertura) siano tinteggiati, come ogni altro elemento di arredo, secondo le palette di colori stabilite dall'allegato 1 per gli elementi metallici.
 - È vietato il posizionamento di addobbi floreali naturali ed artificiali.

Art. 3.7 Altri tipi di copertura dei dehors

- Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti (strutture tese, vele, ecc.) non sono generalmente ammesse, salvo situazioni ambientali particolari e appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali; queste ultime potranno essere ammesse, nel rispetto degli articoli del presente Regolamento, previo parere favorevole dell'Ufficio comunale.

Art. 3.8 Elementi di delimitazione

- Gli elementi di delimitazione possono essere realizzati per separare i dehors dei diversi esercizi, dalle strade carrabili o dalle aree di sosta. Gli elementi di delimitazione sono obbligatori quando sia presente una pedana con altezza superiore a 16 cm.
- Le delimitazioni devono essere quanto più possibile continue e costituite da:
 - vasi e fioriere con le seguenti caratteristiche:
 - devono essere collocate all'interno della superficie autorizzata;
 - è ammessa l'installazione esclusivamente in posizione ortogonale rispetto al canale (lati corti);
 - la tipologia delle fioriere dovrà essere caratterizzata da linee semplici, di un unico tipo, con tinteggiature riferite alle palette cromatiche di cui all'allegato 1;
 - altezza massima comprensiva di pianta dovrà essere di 120 cm.
 - le piante utilizzate devono essere sempre mantenute in buono stato vegetativo oppure, nel periodo di chiusura dell'attività, dovranno essere rimosse le fioriere;
 - paraventi con le seguenti caratteristiche:
 - devono essere collocati all'interno della superficie autorizzata;
 - è ammessa l'installazione solo sui 2 lati corti per l'intero periodo di occupazione;
 - esclusivamente per il periodo dal 1 marzo al 31 maggio e il 1 settembre e il primo fine settimana di novembre è ammessa l'installazione del paravento nel terzo lato (lato lungo parallelo al porto canale);
 - devono essere realizzati con pannelli modulari di metallo e/o vetro o plexiglass di alta qualità e di design:
 - pannello di metallo pieno o traforato, con superficie piana priva di lavorazioni, di altezza massima, dal piano di calpestio, di cm 70;
 - vetrata assemblata al pannello di metallo priva di intelaiatura sommitale;
 - altezza massima complessiva pari a cm 170 (pannello modulare + paravento in vetro);
 - possono anche essere abbinati alle fioriere;

- le lastre di vetro/plexiglass dovranno essere trasparenti (ovvero non opaco, non opalino, non traslucido e non colorato)
- i vetri dovranno essere temperati o stratificati del tipo antinfortuno e trasparenti extra chiari;
- per consentire sempre una diffusa permeabilità visiva, potranno essere integrati ai pannelli in metallo o essere indipendenti ovvero sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici, di sezione contenuta, posizionata all'interno dei dehors.

I paraventi dovranno rispettare le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, in particolare si richiede la verifica per i carichi orizzontali lineari, di cui alla tabella 3.1.II dell'art. 3.1.4, delle NTC 2018.

E' vietata l'affissione nei paraventi di qualsiasi cartello, messaggio pubblicitario o similari.

Art. 3.9 Altri elementi d'arredo

- All'interno dell'area occupata dal dehors sono inoltre ammessi:
 - mobili di servizio all'attività all'aperto non funzionali alla preparazione dei cibi e comunque nei limiti della vigente normativa igienico sanitaria, completamente amovibili, di limitate dimensioni e durante la chiusura dell'attività dovranno essere riposti all'interno del locale; sono ammessi gli spinatori.
 - elementi per l'occultamento di portarifiuti eventualmente utilizzati come piani d'appoggio di limitate dimensioni;
 - due porta menù da terra o accessori simili (lavagna, bacheca);
- Attrezzature diverse ed innovative, non previste dal presente Regolamento, dovranno essere preventivamente autorizzate.
- Non sono consentite altri arredi o elementi posti al di fuori dell'area di occupazione del dehors.

Art. 3.10 Apparecchi per il riscaldamento esterno

- L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitato a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); tali sistemi possono essere sostenuti da piantane mobili; possono essere in alternativa utilizzati sistemi di riscaldamento con lampade riscaldanti integrate alla struttura.
- Non sono consentiti sistemi di climatizzazione per il raffrescamento.

Art. 3.11 Corpi illuminanti - Luminarie

- Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al dehors), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento.
- Devono essere realizzati a norma di Legge e deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).
- Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato agganciare le luminarie ai pali della pubblica illuminazione, collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un preventivo consenso della proprietà.
- Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m

- 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni;
- La temperatura di colore potrà variare da 3000 a 3300 Kelvin;
- I corpi luminosi dovranno essere di tipo a led con CRI ≥ 90 (indice resa cromatica);
- E' vietato l'uso di RGB;
- La scheda tecnica dei corpi illuminanti dovrà essere allegata all'istanza di concessione.

Art. 3.12 Arredi per altri esercizi commerciali (zone da 1 a 9)

- Le attività commerciali e di artigianato di servizio possono installare dei carrelli espositori amovibili delle merci la cui altezza massima è fissata in cm. 130 incrementata a cm. 180 per quelli destinati all'esposizione di occhiali, cartoline, libri e cosmetici.
- Dimensioni massime degli espositori esterni mq.3,00 in pianta.
- In caso di attività collocate ad angolo tra due vie, è ammessa l'installazione in un solo fronte.
- E' ammessa l'installazione di tende parasole nei limiti di cui all'art. 3.4.
- Sono vietati banchi, tavoli o appoggi simili, così come qualsiasi tipo di merce appesa sul fronte dell'attività.
- É fatto divieto addobbare le facciate degli edifici, o nelle cornici delle vetrine, nelle zone individuate dalla n. 1 alla n. 9 con coperture totali, floreali e/o a verde, sia naturali che artificiali.

Art. 3.13 Arredi per attività artigianali di produzione alimentare

- Le attività artigianali di produzione di generi di gastronomia, pasticceria, gelateria, piadineria ed attività simili, in armonia con l'arredo urbano, potranno occupare suolo pubblico per un massimo di mq. 4,00 mediante attrezzature facilmente amovibili a servizio del cliente, comprese fioriere ed altre protezioni laterali, senza la preparazione o manipolazione di alimenti e bevande, e comunque il tutto in conformità del presente regolamento e a quanto consentito dalle vigenti norme ed indicazioni igienico-sanitarie.

Art. 3.14 Manutenzione e decoro

- Si obbliga il concessionario al mantenimento delle strutture e degli arredi in ottimo stato a garanzia del decoro urbano.
- La manutenzione periodica dovrà essere pertanto eseguita una costante pulizia delle strutture e degli arredi e la manutenzione ordinaria nella misura necessaria a garantire la sicurezza e un'elevata qualità estetica degli apprestamenti.

Art. 3.15 Regime transitorio di adeguamento al presente regolamento

- Le autorizzazioni o concessioni valide nel corso dell'anno 2024 mantengono la propria efficacia fino alla scadenza riportata nell'atto e comunque non oltre anni 1 dalla data di approvazione del presente Regolamento.
- Entro la scadenza del periodo transitorio, sarà necessario presentare richiesta di nuova concessione, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3.16 Abrogazioni

- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento arredo porto canale su suolo pubblico – Zone d'ombra serali " approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 09.04.1999 e successive modifiche, perdono altresì efficacia protocolli, accordi sottoscritti tra Amministrazione Comunale e privati e gli altri atti da essi discendenti.

Art. 3.17 Sanzioni

- Ferme restando le sanzioni previste dal codice della strada per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico e/o il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, o senza osservare le prescrizioni della autorizzazione/concessione o con modalità contrastanti a quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e degli altri Regolamenti vigenti, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 140 del Regolamento Edilizio e all'art. 57 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
- Il Comune, qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza la prescritta autorizzazione, o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, ovvero con materiali o attrezzature non conformi provvede ad ordinare al titolare dell'autorizzazione l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi, delle strutte e degli arredi in conformità al presente regolamento, come disciplinato dall'art. 57 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*.
- Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati, le strutture sono rimosse d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
- In caso di violazione di particolare gravità o in caso di recidiva, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico o di revocarla. Si considera recidiva la violazione commessa due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione prevista dal presente regolamento.
- L'area in concessione soggetta a sospensione o revoca, potrà essere concessa a terzi anche senza il principio del fronte di spettanza.
- Sono fatte salve le ulteriori disposizioni del "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" di cui alla D.C.C. 8/2021.

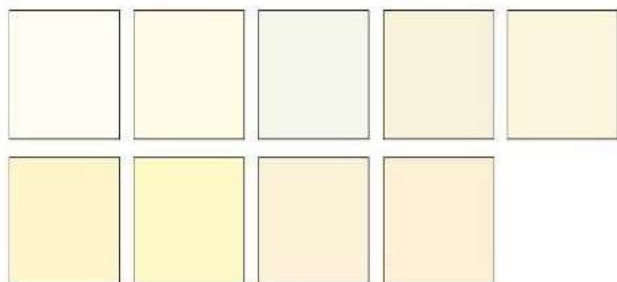
ALLEGATO 1 – TABELLA DEI COLORI

C1		C4	
	ECRU (RAL 9001)		GRIGIO PERLA (RAL 9002)
C2		C5	
	CREMA (RAL 1013)		GRIGIO CHIARO (RAL 7035)
C3		C6	
	TORTORA CHIARO (NCS pag. 12 S2005-Y50R)		GRIGIO CALDO (RAL 7032)

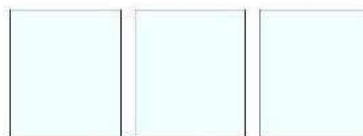
Questi colori sono solo esemplificativi e potrebbero essere distorti dal profilo colore dello schermo o della stampante

- I SEGUENTI COLORI SONO PRESCRITTI PER:
- **C1 e C2**: tele e stoffe (ombrelloni, teli per gazebo, ecc.);
- **C4, C5 e C6**: metalli, resine, verniciature (vasi, fioriere, delimitazioni laterali, ecc.)
- da **C1** a **C6**: per sedie, tavoli, altri elementi d’arredo, oltre alle ulteriori palette di seguito indicate

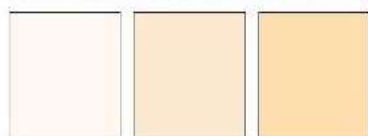
ESTENSIONE CROMATICA DELLE TONALITA' GIALLE



ESTENSIONE CROMATICA DELLE TONALITA' BLU



ESTENSIONE CROMATICA DELLE TONALITA' ROSSE



GAMMA TONALE GRIGIA



ESTENSIONE CROMATICA DELLE TONALITA' TERRA

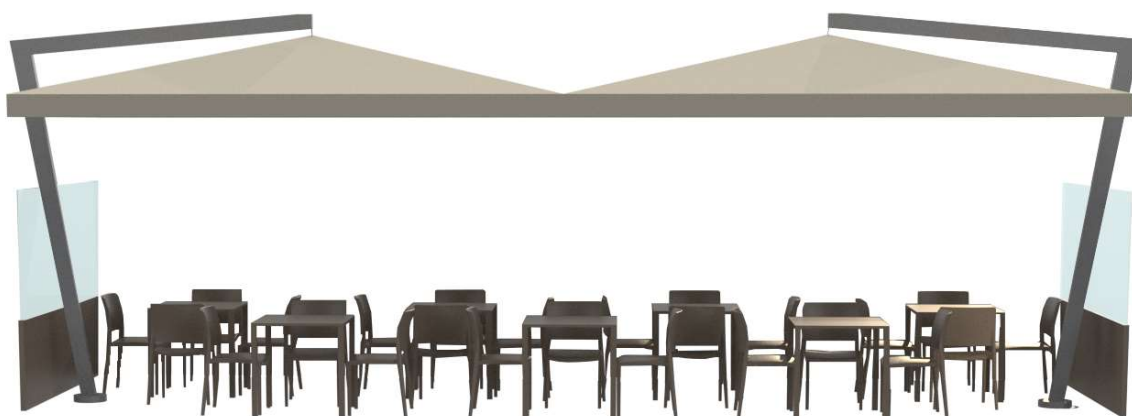


ALLEGATO 2 – SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DEI TIPI DI DEHORS E SCHEMI TECNICI PER I GAZEBO

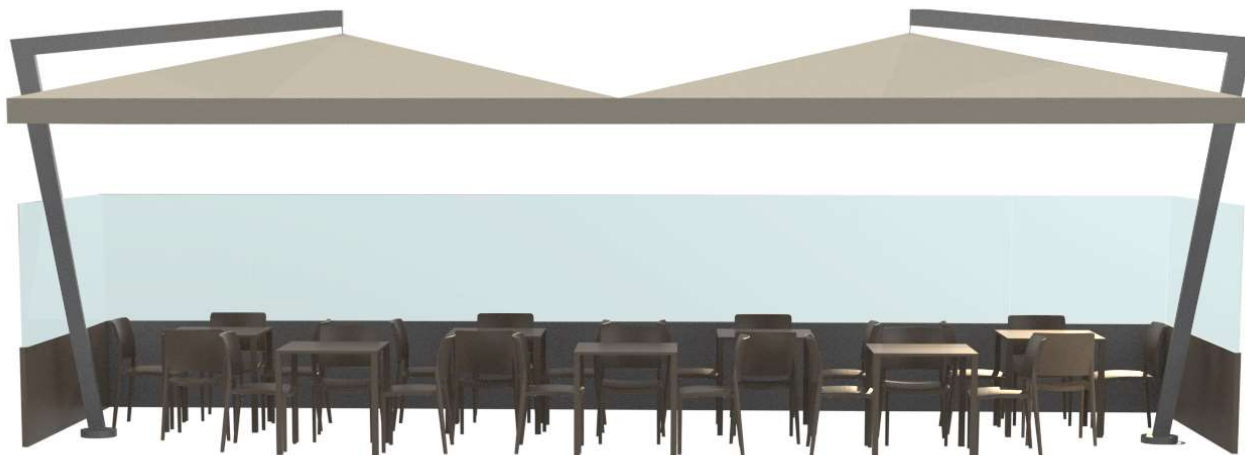
TIPO A : allestimento con sedie, tavolini e ombrelloni;



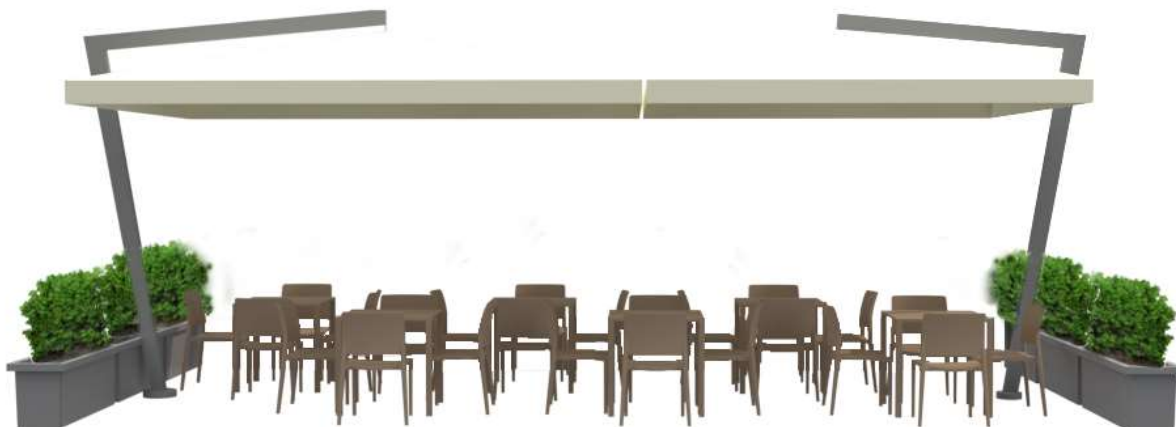
TIPO A1: allestimento con sedie, tavolini, ombrelloni e delimitazioni laterali con paravento (pannello in metallo h. cm 70 e vetrata h. max cm 100 (totale cm 170));



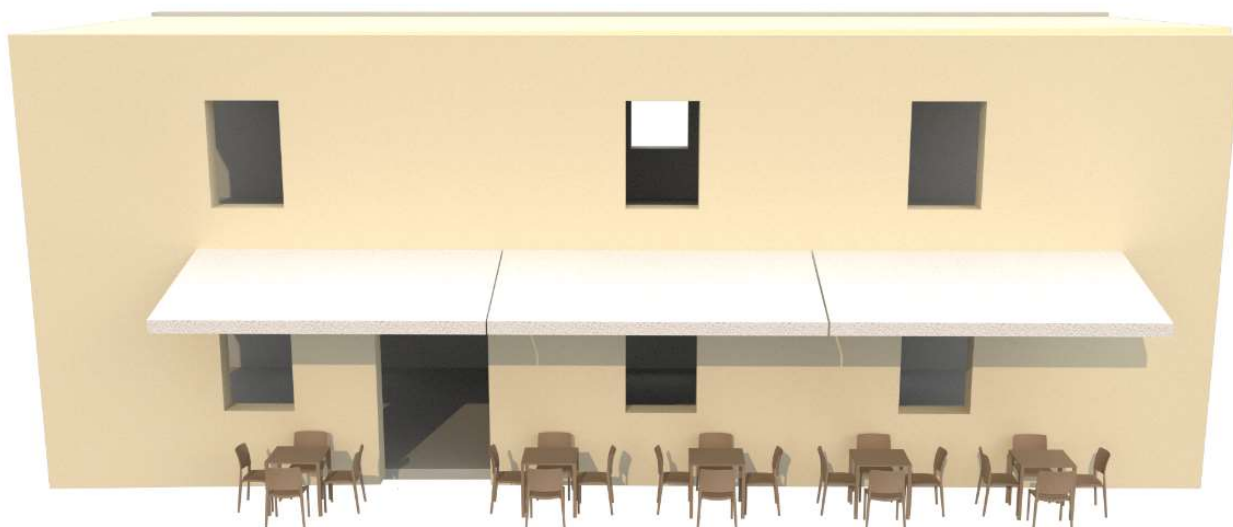
TIPO A1: allestimento con sedie, tavolini, ombrelloni e delimitazioni laterali con paravento sul lato longitudinale al canale, ammesso esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno (pannello in metallo h. cm 70 e vetrata h. max cm 100 (totale cm 170);



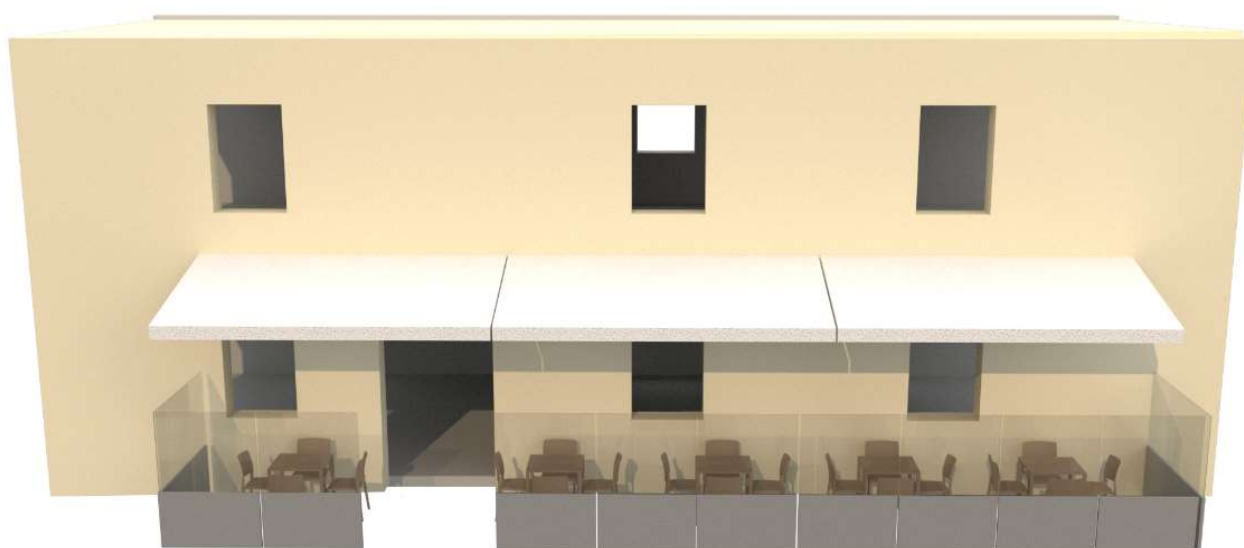
TIPO A1: allestimento con sedie, tavolini, ombrelloni e delimitazioni laterali con vasi o fioriere (h. max cm 120 comprensiva di pianta);



TIPO B: allestimento con sedie, tavolini e tende a sbraccio;



TIPO B1: allestimento con sedie, tavolini, tende a sbraccio e delimitazioni laterali a paravento (pannello in metallo h. cm 70 e vetrata h. max cm 100 (totale cm 170));



Tipo C: allestimento con sedie, tavolini e copertura a gazebo



Tipo C1: allestimento con sedie, tavolini, copertura a gazebo e delimitazioni laterali a paravento (pannello in metallo h. cm 70 e vetrata h. max cm 100 (totale cm 170);



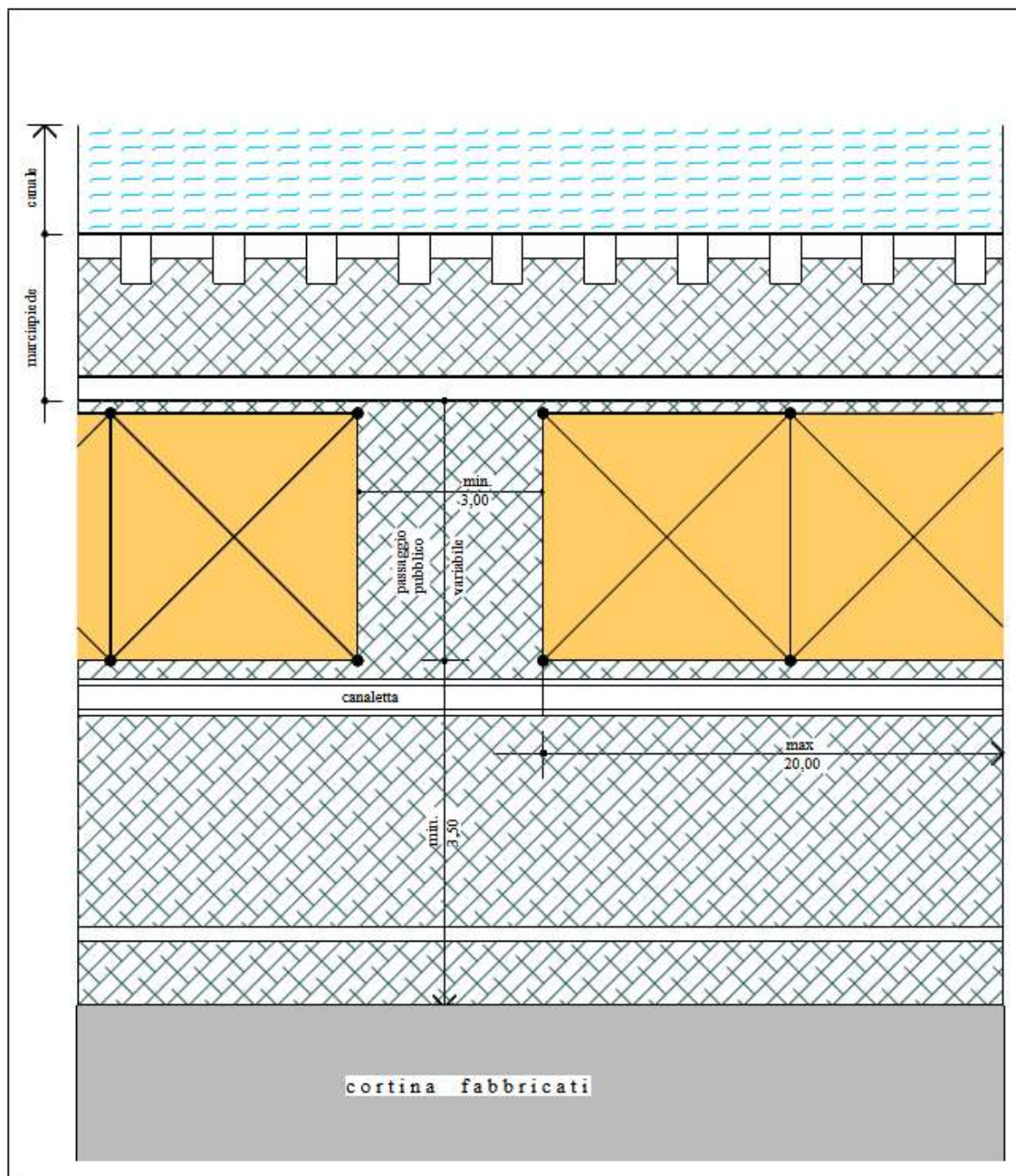
Tipo C1: allestimento con sedie, tavolini, copertura a gazebo e delimitazioni laterali con paravento sul lato longitudinale al canale, ammesso esclusivamente nel periodo dal 01/03 al 31/05 e dal 01/09 al 1° week end di Novembre di ogni anno (pannello in metallo h. cm 70 e vetrata h. max cm 100 (totale cm 170);



Tipo C1: allestimento con sedie, tavolini, copertura a gazebo e delimitazioni laterali con vasi o fioriere (h. max cm 120 comprensiva di pianta);

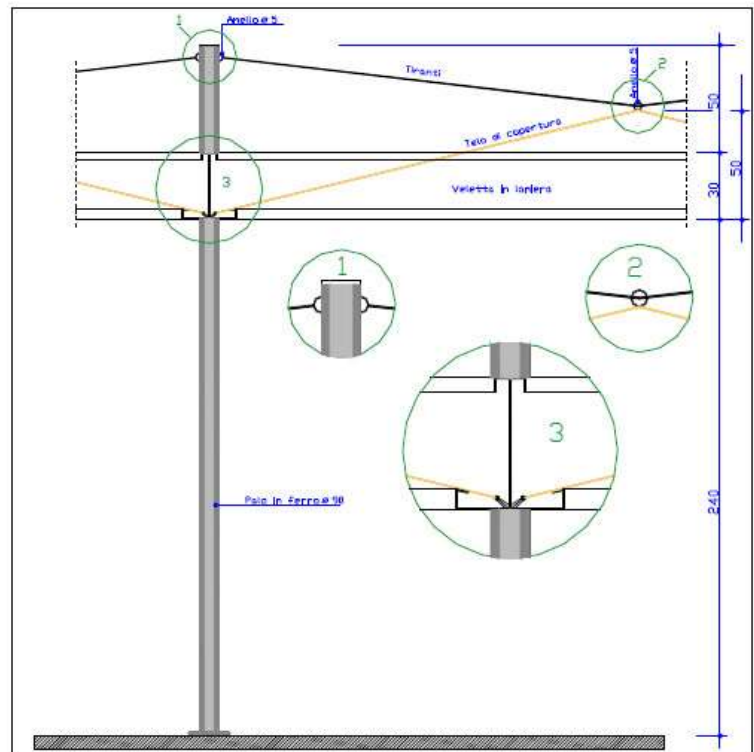
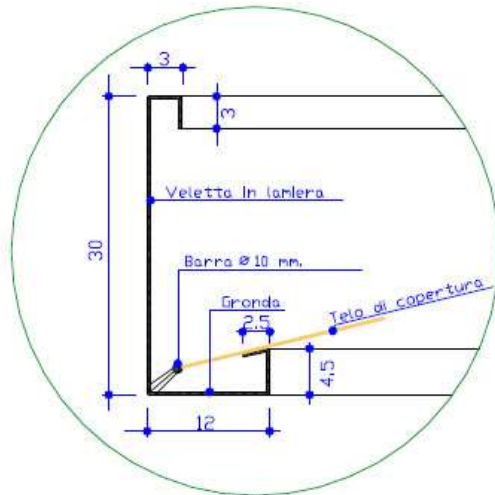


SCHEMI TECNICI PER I GAZEBO



- Schema dell'allestimento del dehors con gazebo

— Particolari costruttivi



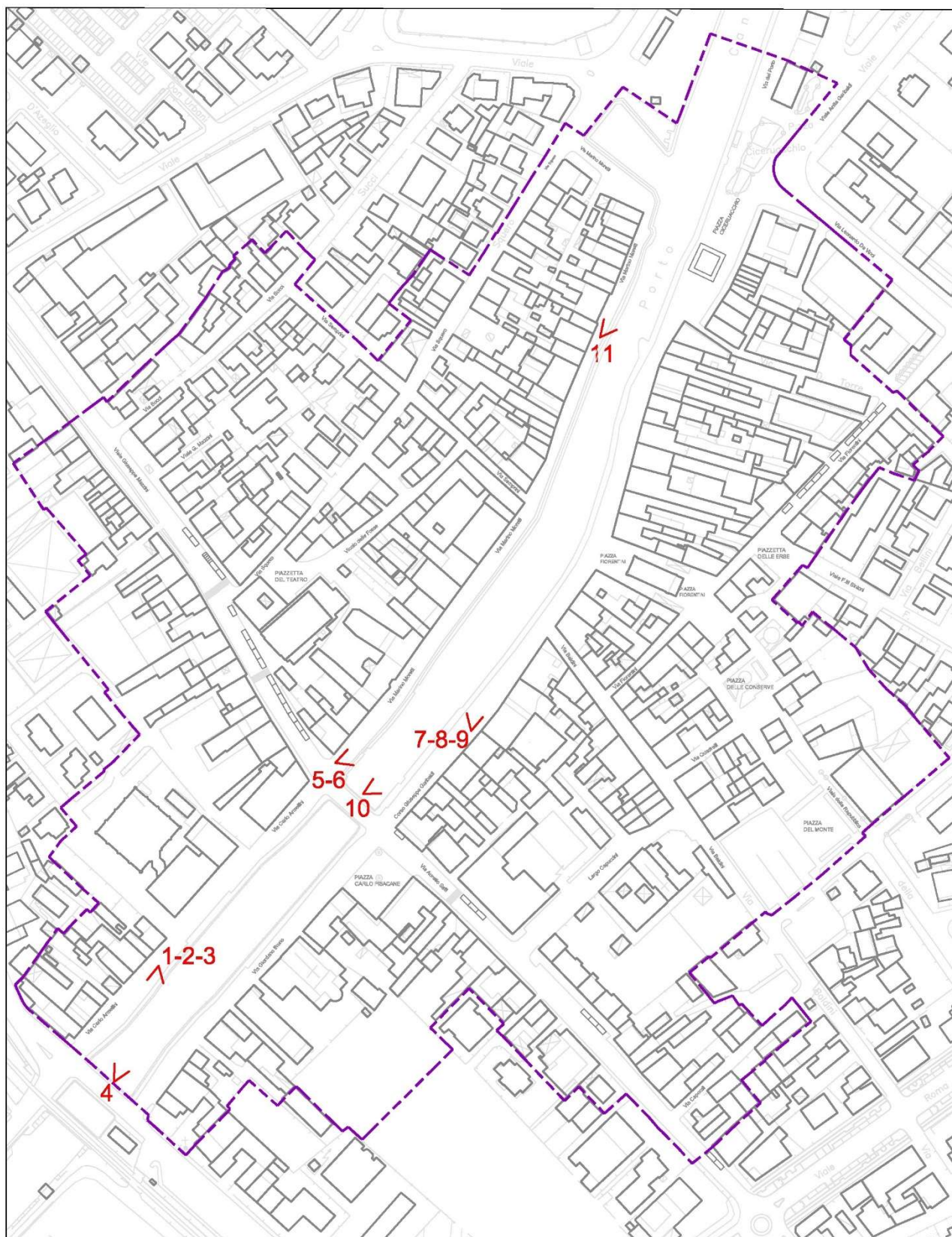
ALLEGATO 3 – PLANIMETRIA ZONE DEL CENTRO STORICO PER L'ALLESTIMENTO DEI DEHORS E FOTOINSERIMENTI



Per l'esatta definizione delle zone si rimanda all'elaborato n.3 in formato A1 (scala 1/1000) del presente Regolamento

LEGENDA

	PERIMETRO CENTRO STORICO		Principali aree nelle quali NON SONO AMMESSI DEHORS
	MOTOPESCHERECCI TIPO VONGOLARA O MITILARA		IDRANTI - Fascia di rispetto m 1,00
	ZONA 1		ZONA 6
	ZONA 2		ZONA 7
	ZONA 3		ZONA 8
	ZONA 4		ZONA 9
	ZONA 5		ZONA 10 La rimanente parte del Centro Storico



 Perimetro centro storico
  10 Punto di ripresa foto inserimento



Foto 1 e 2 : ZONA 1 (via Armellini)- DEHORS di TIPO A e A1 con paravento;



Foto 3: ZONA 1 (via Armellini)- DEHORS di TIPO A1 con siepe



Foto 4: Vista d'insieme dal ponte - DEHORS di TIPO A1 con paraventi e siepi



Foto 5 e 6: ZONA 3 via Moretti a partire da via G. Mazzini fino a via Semprini DEHORS di TIPO A1 con paravento e siepi



Foto 7 e 8: ZONA 3 corso Garibaldi - DEHORS di TIPO C e C1 con paravento



Foto 9 - ZONA 3 corso Garibaldi da via A. Saffi fino al civico n. 59 - DEHORS di TIPO C1 (con siepe)



Foto 10 - Vista d'insieme dal ponte - DEHORS di TIPO A1 e C1 con paraventi e siepi;



Foto 11: ZONA 4 (via M. Moretti a partire dalla via Semprini fino allo Squero) DEHORS di TIPO C1 con siepe